



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 novembre 2018:

LEGGE 20 NOVEMBRE 2018 n.147

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art.1

(Definizione di unione civile)

1. L'unione civile è il contratto mediante il quale è regolata una comunità di tipo familiare composta da due individui maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso al fine di organizzare la loro vita in comune.

Art.2

(Delle formalità precedenti all'unione civile)

1. Le due persone che intendono costituire un'unione civile sono assoggettate alle formalità di cui al presente articolo.

2. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite nell'apposito albo istituito presso l'Ufficio di Stato Civile. La pubblicazione consiste nella esposizione all'albo delle affissioni dello Stato Civile e della Casa del Castello o la casa del Comune di provenienza delle due persone che intendono costituire un'unione civile, di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza dei costituenti l'unione civile, nonché il luogo dove intendono celebrarla. L'atto deve anche indicare il nome e cognome del padre, il nome e cognome della madre dei costituenti l'unione civile.

3. Il Commissario della Legge può accordare la dispensa dalle pubblicazioni. Il provvedimento di concessione della dispensa dalle pubblicazioni deve essere esibito da chi ne ha fatta richiesta.

4. L'atto delle pubblicazioni resta affisso almeno otto giorni prima. Di tale formalità è redatto processo verbale nell'apposito spazio del registro di Stato Civile per le richieste di pubblicazioni.

5. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta di pubblicazioni da parte dei costituenti l'unione civile, la trascrive entro ventiquattro ore disponendone l'affissione nell'albo di cui al comma 2.

6. La richiesta delle pubblicazioni di costituzione di unione civile deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto di nascita e del certificato di cittadinanza e di residenza di ciascuna delle due persone che intendono costituire l'unione civile. In mancanza dell'atto di nascita può sopperire la produzione di un atto di notorietà;

- certificato di stato libero;
 - atto di notorietà di mancanza di impedimenti.
7. L'Ufficiale di Stato Civile che ritiene di non poter procedere alle pubblicazioni rilascia dichiarazione motivata del diniego. Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale.
8. La dichiarazione congiunta di cui all'articolo 3 non può essere resa prima del quarto giorno successivo alle avvenute pubblicazioni. Qualora la dichiarazione congiunta non venga resa nei centottanta giorni successivi alle avvenute pubblicazioni, la dichiarazione si considera come non avvenuta.
9. I genitori, o in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il secondo grado possono fare opposizione all'unione civile dei loro parenti per qualunque motivo previsto dalla legge che osti alla costituzione. Se uno dei costituendi l'unione civile è soggetto a tutela o a curatela, l'opposizione compete al tutore o al curatore.
10. Il Procuratore del Fisco deve fare opposizione alla costituzione di unione civile se gli consti l'infermità di mente di uno dei costituendi l'unione civile nei confronti del quale non sia stata promossa la procedura d'interdizione o se gli consti l'esistenza di qualsiasi altro impedimento alla costituzione dell'unione civile da chiunque segnalato.
11. L'atto di opposizione si propone al Commissario della Legge e deve essere notificato nella forma della citazione alle due persone che intendono costituire l'unione civile e all'Ufficiale di Stato Civile entro il giorno precedente la data in cui viene resa la dichiarazione congiunta di cui all'articolo 3.
12. L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà sospende la costituzione dell'unione civile fino a quando su di essa non intervenga sentenza passata in giudicato.
13. Se l'opposizione è respinta l'opponente può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art.3

(Registrazione dell'unione civile)

1. Due persone costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione congiunta resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato ed alla presenza di due testimoni. Previa richiesta delle parti, l'Ufficiale di Stato Civile fissa la data e il luogo in cui avviene la dichiarazione congiunta. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile.
2. Se i contraenti sono stranieri o residenti all'estero, possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile di trasmettere l'atto di costituzione dell'unione civile all'ufficio estero competente ai fini della registrazione dell'unione.
3. I cittadini sammarinesi o i residenti a San Marino che hanno contratto all'estero un'unione civile possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile di registrare come unione civile tale unione.
4. I cittadini sammarinesi o residenti a San Marino dello stesso sesso che hanno contratto all'estero matrimonio possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile di registrare il loro matrimonio quale unione civile.

Art.4

(Cause impeditive alla costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive alla costituzione dell'unione civile:
- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile;
 - b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza di interdizione è soltanto pendente, la costituzione dell'unione civile è sospesa fino alla definizione del giudizio d'interdizione;
 - c) la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, affinità e adozione; la sussistenza di condanna per omicidio consumato o mancato o tentato sul coniuge.

2. La presenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1 comporta la nullità dell'unione civile. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 1 del presente articolo può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti, dal Procuratore del Fisco e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale per impugnarla.

Art.5

(Diritti e doveri che nascono dall'unione civile)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti contraenti acquisiscono gli stessi diritti e gli stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco al rispetto, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla collaborazione.
2. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e possibilità, a contribuire agli oneri della vita comune. Tale contributo può essere apportato non solo in termini monetari ma anche nella forma di una partecipazione attiva alla vita comune attraverso prestazioni di tipo domestico e familiare.

Art.6

(Certificazione dell'unione civile)

1. L'unione civile è certificata da apposito documento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile attestante la costituzione dell'unione. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione della data e del luogo in cui è avvenuta l'unione civile e il regime patrimoniale dell'unione.
2. Le parti non possono derogare attraverso loro accordi né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

Art.7

(Regime patrimoniale dell'unione civile)

1. Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è la separazione dei beni. Il regime di comunione può essere convenuto fra le parti mediante dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile al momento della costituzione dell'unione o per atto pubblico notarile rogato successivamente e viene annotato a margine dell'atto di unione.
2. Qualora le parti optino per il regime patrimoniale della comunione dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 90-107 della Legge n.49/1986.
3. In caso di unioni civili o di matrimoni fra persone dello stesso sesso contratti all'estero, entro sessanta giorni dalla trascrizione degli stessi come unione civile presso l'Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino i contraenti, cittadini sammarinesi o residenti a San Marino, devono dichiarare davanti all'Ufficiale di Stato Civile, anche a mezzo di procuratore speciale, quale regime patrimoniale intendono applicare all'unione. Trascorso tale termine, senza che i contraenti abbiano optato e per il periodo antecedente alla dichiarazione, si applica il regime della separazione dei beni.
4. Qualora le persone di cui al comma che precede siano di nazionalità diversa o non sammarinese, esse devono altresì dichiarare avanti all'Ufficiale di Stato Civile, entro lo stesso termine, da quale legislazione intendono siano regolati i rapporti patrimoniali dell'unione. In assenza di espressa dichiarazione in tal senso, i rapporti patrimoniali dell'unione civile sono regolati dalla legge sammarinese.

Art.8

(Scioglimento dell'unione civile)

1. Quando la condotta di una delle parti dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte o del Procuratore del Fisco, può adottare con decreto uno o più provvedimenti ritenuti utili al superamento delle condotte pregiudizievoli.
2. La violenza può essere richiamata dalla vittima o dal Procuratore del Fisco come causa di annullamento del contratto di unione civile anche quando la violenza o le minacce di violenza provengono non solo da uno dei contraenti verso l'altra parte, ma anche da un suo discendente o ascendente.
3. L'unione civile cessa per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, nonché per matrimonio o decesso o dichiarazione di morte presunta di uno di essi.
In caso di scioglimento consensuale la dichiarazione congiunta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile per le dovute annotazioni a margine dell'atto di unione civile.
4. Lo scioglimento dell'unione civile ha effetto fra i conviventi e verso terzi dal momento della registrazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile della dichiarazione consensuale di scioglimento a margine dell'atto di unione civile.
5. In caso di recesso unilaterale di uno dei due contraenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo XI della Legge 26 aprile 1986 n.49.

Art.9

(Disposizioni applicabili al rapporto di unione civile)

1. Le norme che riconoscono ai coniugi uniti in matrimonio il diritto alla residenza e alla cittadinanza valgono altresì per i contraenti dell'unione civile.
2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità e indiretta, riconosciuta ai coniugi uniti in matrimonio vale altresì per i contraenti dell'unione civile.
3. Ai contraenti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti ai coniugi uniti in matrimonio relativi all'assistenza sanitaria.
4. In caso di successione a causa della morte di uno dei contraenti, il contraente superstite gode degli stessi diritti che l'ordinamento riconosce al coniuge sia in caso di successione legittima, che di successione testamentaria.
5. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove è possibile, la parte dell'unione civile. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere richieste anche dalla parte dell'unione civile, la quale è tenuta a presentare istanza di revoca del provvedimento giudiziale quando ne cessa la causa.

Art.10

(Disciplina dei minori conviventi)

1. Il riconoscimento dei figli nati all'interno dell'unione civile avviene secondo le disposizioni in materia di filiazione stabilite nella Legge 26 aprile 1986 n.49.
2. Qualora il figlio naturale minorenni di uno dei due contraenti, nato in precedenza, sia riconosciuto durante l'unione registrata dal genitore naturale, il Commissario della Legge, valutate le circostanze e sentiti sia il minore che abbia compiuto sedici anni, sia l'altro genitore, decide sull'affidamento del minore e adotta i provvedimenti a tutela dell'interesse morale e materiale del minore.
3. Qualora il figlio naturale minorenni sia riconosciuto anteriormente all'unione civile, il suo inserimento nella famiglia di uno dei genitori, sentito l'altro genitore, è subordinato al consenso

dell'altro contraente l'unione civile, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto dell'unione civile o l'altro contraente conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

Art.11

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali)

1. In nessun caso potrà essere motivo o fonte di discriminazione per uno o entrambi i contraenti dell'unione civile il loro stato di coppia unita civilmente.
2. Il trattamento dei dati personali, contenuti negli atti, nelle registrazioni o in qualsiasi altro documento, dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali garantendo il rispetto della privacy e della dignità dei contraenti dell'unione civile.

Art.12

(Norme di coordinamento)

1. Al solo fine di garantire l'efficacia di applicazione della presente norma, i diritti e i doveri derivanti da disposizioni previste in leggi, in atti aventi forza di legge, in regolamenti, nonché in atti amministrativi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile, limitatamente a quanto previsto dalla presente legge.

Art.13

(Norme di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto delegato saranno emanati i regolamenti che disciplinano le formalità necessarie per la tenuta dei registri di stato civile e per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 6.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti